

Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti

Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Diritto vigente	Progetto del Consiglio federale
<p><i>Art. 15 cpv. 2</i></p> <p>² Di regola l'esecuzione per i contribuiti si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento)</p>	<p><i>Art. 15 cpv. 2</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 16 cpv. 2, ultimo periodo</i></p> <p>² ... Il credito per contribuiti non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 3.</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 2, ultimo periodo</i></p> <p>² ... Il credito per contribuiti non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 2.</p>
<p><i>Titolo prima dell'art. 23</i></p> <p><i>III. Diritto alla rendita vedovile</i></p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 23</i></p> <p><i>III. Diritto alla rendita per superstiti</i></p>
<p><i>Art. 23 Rendita vedovile</i></p> <p>¹ Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.</p> <p>² Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi</p> <p>a. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;</p> <p>b. gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.</p> <p>³ Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.</p> <p>⁴ Il diritto si estingue:</p> <p>a. con il passaggio a nuove nozze;</p> <p>b. con la morte della vedova o del vedovo.</p>	<p><i>Art. 23 Rendita per il genitore superstite</i></p> <p>¹ Il genitore di un figlio ha diritto a una rendita per il genitore superstite se l'altro genitore muore.</p> <p>² Sono equiparati ai figli conferenti il diritto a una rendita per il genitore superstite:</p> <p>a. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;</p> <p>b. gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.</p> <p>³ Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte dell'altro genitore e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.</p> <p>^{3bis} Il diritto alla rendita non può nascere se l'ultimo figlio ha compiuto i 25 anni.</p>

<p>⁵ Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.</p>	<p>⁴ Si estingue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. con il compimento dei 25 anni da parte dell'ultimo figlio che ha conferito il diritto alla rendita; b. con la riscossione da parte del genitore di una rendita di vecchiaia dell'AVS o, al più tardi, al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21; c. con la morte del genitore; o d. sei mesi dopo la morte del figlio conferente il diritto alla rendita. <p>⁵ Sussiste, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21, fintanto che il genitore ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali in virtù dell'articolo 29^{septies} per l'assistenza a un figlio ai sensi dei capoversi 1 e 2 e che vive con quest'ultimo.</p> <p>⁶ Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per le donne incinte al momento della morte dell'altro genitore.</p> <p>⁷ Può emanare disposizioni speciali concernenti il versamento della rendita in virtù dell'articolo 20 LPGA qualora il genitore superstite non adempia il suo obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.</p>
<p><i>Art. 24 Disposizioni particolari</i></p> <p>¹ Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.</p> <p>² Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.</p>	<p><i>Art. 24 Rendita transitoria di vedovanza</i></p> <p>¹ Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita transitoria di vedovanza per una durata limitata a due anni se, alla morte del coniuge, non hanno più figli o affiliati di età inferiore ai 25 anni ai sensi dell'articolo 23.</p> <p>² Le persone divorziate sono equiparate alle vedove o ai vedovi se, alla morte dell'ex coniuge, non avevano più figli conferenti il diritto alla rendita per il genitore superstite e percepivano dall'ex coniuge un contributo di mantenimento secondo l'articolo 125 CC.</p> <p>³ Il diritto alla rendita transitoria di vedovanza nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge o dell'ex coniuge.</p> <p>⁴ Si estingue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla fine del 24° mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge o dell'ex coniuge; b. con la riscossione da parte della vedova, del vedovo o della persona divorziata di una rendita di vecchiaia dell'AVS o, al più tardi, al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21; c. con la morte della vedova, del vedovo o della persona divorziata. <p>⁵ Il Consiglio federale disciplina le modalità di versamento della rendita.</p>

<p>Art. 24a Coniugi divorziati</p> <p>¹ Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:</p> <ol style="list-style-type: none"> ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni; il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni; il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni. <p>² Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.</p>	<p>Art. 24a Concorso della rendita per il genitore superstite con la rendita transitoria di vedovanza</p> <p>¹ Se la durata della rendita transitoria di vedovanza è superiore alla durata della rendita per il genitore superstite, è concessa soltanto la rendita transitoria di vedovanza.</p> <p>² Il Consiglio federale disciplina il concorso di più rendite per il genitore superstite di cui all'articolo 23.</p>
<p>Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità</p> <p>Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata.</p>	<p>Art. 24b Concorso della rendita per il genitore superstite o della rendita transitoria di vedovanza con la rendita d'invalidità</p> <p>Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per il genitore superstite o di una rendita transitoria di vedovanza e di una rendita secondo la LAI, è concessa soltanto la rendita più elevata.</p>
<p><i>Titolo prima dell'art. 25</i></p> <p>IV. Diritto alla rendita per orfani</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 25</i></p> <p>Abrogato</p>
<p>Art. 28^{bis}, primo periodo</p> <p>Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata....</p>	<p>Art. 28^{bis}, primo periodo</p> <p>Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per orfani e di una rendita per il genitore superstite o una rendita secondo la LAI, è concessa soltanto la rendita più elevata. ...</p>
<p>Art. 33 cpv. 1, primo periodo</p> <p>¹ La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali....</p>	<p>Art. 33 cpv. 1, primo periodo</p> <p>¹ Le rendite per il genitore superstite, le rendite transitorie di vedovanza e le rendite per orfani sono calcolate in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. ...</p>

<p><i>Art. 35 cpv. °1</i> ¹ La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:</p>	<p><i>Art. 35 cpv. °1 lett. c</i> ¹ La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:</p> <p>c. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita per il genitore superstite o a una rendita transitoria di vedovanza oppure uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l'altro a una rendita per il genitore superstite o a una rendita transitoria di vedovanza.</p>
<p><i>Art. 36 5. Rendita vedovile</i> La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.</p>	<p><i>Art. 36 Rendita per il genitore superstite o rendita transitoria di vedovanza</i> La rendita per il genitore superstite o la rendita transitoria di vedovanza è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.</p>
<p><i>Art. 40 cpv. 3</i> ³ Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.</p>	<p><i>Art. 40 cpv. 3</i> ³ Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non sono versate né rendite per figli, né rendite per il genitore superstite, né rendite transitorie di vedovanza.</p>
	<p><i>III</i> La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.</p>
	<p><i>IV</i> Disposizioni transitorie della modifica del ... ¹ Se la morte è avvenuta prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., il diritto alle prestazioni delle vedove e dei vedovi che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... hanno 55 anni o più resta retto dal diritto anteriore; per le rendite per vedovi vale l'interpretazione dell'informativa dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) n. 460 del 21 ottobre 2022. ² Il diritto alle rendite per vedove e per vedovi concesse alle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... hanno meno di 55 anni si estingue 24 mesi dopo tale data. Se queste persone hanno figli conferenti il diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 23, le rendite continuano a essere versate fintantoché le condizioni stabilite dal medesimo sono adempiute. Le rendite per vedove e per vedovi concesse alle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... hanno 50 anni o più e hanno diritto alle prestazioni complementari annue secondo gli articoli 4–6 LPC restano rette dal diritto anteriore; per le rendite per vedovi vale l'interpretazione dell'informativa dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) n. 460 del 21 ottobre 2022.</p>

	<p>V</p> <p>¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.</p> <p>² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.</p>
--	---

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Diritto vigente	Progetto del Consiglio federale
<p><i>Art. 43 cpv. 1, primo periodo, e 3</i></p> <p>¹ Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità....</p> <p>³ Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.</p>	<p><i>Art. 43 cpv. 1, primo periodo, e 3</i></p> <p>¹ Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS e a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità.</p> <p>...</p> <p>³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli in caso di estinzione del diritto alla rendita per superstiti dell'AVS. Emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.</p>

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Diritto vigente	Progetto del Consiglio federale
<p><i>Art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis}, a^{ter}, a^{quinquies}, b, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e n. 2, e c</i></p> <p>¹ Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGGA) hanno diritto a prestazioni complementari se:</p> <p>a^{bis}. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS;</p> <p>a^{ter}. in virtù dell'articolo 24b LAVS, ricevono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia;</p> <p>b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:</p> <p>2. la persona deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS;</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis}, a^{ter}, a^{quinquies}, b, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e n. 2, e c</i></p> <p>¹ Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGGA) hanno diritto a prestazioni complementari se:</p> <p>a^{bis}. hanno diritto a una rendita per il genitore superstite dell'AVS;</p> <p>a^{ter}. in virtù dell'articolo 24b della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ricevono una rendita per il genitore superstite o una rendita transitoria di vedovanza in luogo di una rendita dell'assicurazione invalidità (AI);</p> <p>a^{quinquies}. hanno diritto a una rendita transitoria di vedovanza dell'AVS;</p> <p>a^{sexies}. avevano diritto a una rendita transitoria di vedovanza di cui all'articolo 24 LAVS e al momento della morte del coniuge o dell'ex coniuge avevano 58 anni o più, finché non hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;</p>

	<p>b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:</p> <p>2. la persona deceduta avesse compiuto tale durata di contribuzione, e, quali persone superstiti ai sensi dell'articolo 23 o 24 LAVS, non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;</p> <p>c. hanno diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'AI o hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi; oppure</p>
<p><i>Art. 9 cpv. 5 lett. c</i></p> <p>⁵ Il Consiglio federale disciplina:</p> <p>c. il conteggio dei proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni;</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 5 lett. c</i></p> <p>⁵ Il Consiglio federale disciplina:</p> <p>c. il conteggio dei proventi di un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere dai beneficiari di prestazioni complementari e dai loro coniugi;</p>
<p><i>Art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1</i></p> <p>³ Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:</p> <p>a. per le persone che vivono a casa</p> <p>1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale 25 000 franchi</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1</i></p> <p>³ Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:</p> <p>a. per le persone che vivono a casa</p> <p>1. persone sole e coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale 25 000 franchi</p>
<p><i>Art. 17 cpv. 1 lett. a e c, 4 e 5</i></p> <p>¹ La Confederazione versa annualmente:</p> <p>a. un sussidio massimo di 16,5 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;</p> <p>c. un sussidio massimo di 2,7 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.</p> <p>⁴ I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell'AVS; il sussidio all'Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell'AI.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 1 lett. a e c, 4 e 5</i></p> <p>¹ La Confederazione versa annualmente:</p> <p>a. un sussidio di 19,2 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;</p> <p>c. <i>abrogata</i></p> <p>⁴ I sussidi alla Fondazione svizzera Pro Senectute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell'AVS; il sussidio all'Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell'AI.</p> <p>⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Se le associazioni di cui al capoverso 1 non possono più fornire le loro prestazioni, può attribuire i sussidi a un'altra organizzazione che difende gli interessi delle persone anziane e invalide su tutto il territorio svizzero.</p>

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Diritto vigente	Progetto del Consiglio federale
<i>Art. 29 cpv. 3, secondo periodo</i> ³ ... La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all'indennità unica.	<i>Art. 29 cpv. 3, secondo periodo</i> ³ ... Il coniuge superstite ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del coniuge, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all'indennità unica.
<i>Art. 32, frase introduttiva</i> L'indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata è pari:	<i>Art. 32, frase introduttiva</i> L'indennità unica al coniuge superstite o al coniuge divorziato è pari: